

I Vostri Quesiti Le Nostre Risposte

Vostra domanda n° 4

Gentilissimi,

volevo porvi un quesito relativo all'applicazione dell'orario di lavoro alla luce della legge 161 prossima ventura. Il mio primario ha proposto l'esecuzione di turni di pronta disponibilità della durata di 24 ore continuative, fra l'altro da espletare per due Presidi Ospedalieri diversi anche se all'interno della stessa Az. Sanitaria (mi riferisco a X. e Y., in entrambi i casi si tratta di reperibilità integrative di un servizio di guardia).

Vi chiedo, Tutto ciò è legale?

Attendo un vostro cortese parere.

Lettera Firmata

Nostra risposta al 4° quesito

Deve innanzitutto essere ricordato il principio che le ore di reperibilità, pur non potendo essere computate come "ore di servizio", non possono essere intese come "ore di riposo". Il "turno di reperibilità" pertanto – già articolato per contratto in turno di dodici ore – non può essere raddoppiato fino alle 24 ore.

Non possono quindi essere "proposte" 24 ore continuative di reperibilità perché si correrebbe il "rischio" (anche se forse solo teorico) di dover rimanere in servizio 24 ore di seguito.

In ogni caso – il Responsabile dell'U.O.C. o la Dir. San. Aziendale – dovrebbero predisporre un "piano di lavoro e di comportamento" in cui non solo venga con precisione indicato ai Medici della U.O. come comportarsi nelle situazioni che potrebbero verificarsi; insomma i responsabili dell'organizzazione del lavoro ospedaliero dovrebbero assumersi la piena responsabilità di come è stato organizzato il servizio, esponendosi quindi ad eventuali ricorsi e relative sanzioni (*vedi norme di legge riportate nel sito*) a seguito di segnalazioni di irregolarità da parte dei medici che ritenessero i turni di servizio non rispettosi delle norme Comunitarie.

Proviamo a sviluppare qualche esempio:

dopo 4 ore di servizio notturno continuativo in reperibilità, maturata la "giornata di lavoro", se si smonta, non si dovrebbe riprendere il servizio prima di aver riposato per almeno 11 ore; chi deve subentrare in "reperibilità" per le ore successive ?

Tutte queste forme di successione tra ore di lavoro straordinario ed ore di lavoro ordinario dovrebbero essere esaminate, previste nelle varie tipologie e contrattate con i rappresentanti sindacali. Questi ultimi dovrebbero essere Dirigenti Medici turnisti. Purtroppo i rappresentanti Sindacali già beneficiati dall'Azienda mediante incarichi particolari o altro, non possono validare accordi di questo tipo in quanto sospetti di apporre firme viziate dal "conflitto d'interesse".

L'essere reperibile su due Presidi Ospedalieri è "possibile" se essi distano meno di 50 Km. tra loro; peraltro dovrebbe esistere un piano aziendale (contrattato con i Sindacati) per sopperire alle eventuali chiamate in reperibilità **contemporanee** da Presidi Diversi.

Ricordiamo che la contrattazione con i Sindacati è obbligatoria quando coinvolge l'organizzazione del lavoro e si spostano i "carichi di lavoro". Sarà assolutamente necessario rimodulare la distribuzione del lavoro e spostare i carichi di lavoro.

E' inoltre necessario sapere che la responsabilità dei turni "illegali" ricade sui Direttori di U.O.C. che potrebbero subire un ricorso legale al Pretore del Lavoro da parte dei loro Dirigenti Medici; nella normativa sono già indicate le sanzioni economiche (fino a 10000€) per le varie tipologie di inosservanza delle norme.

Cordiali saluti

A. G.

-----oooOooo-----

Vostra domanda n° 3

Spett.le Co.A.S. M.D.

Sono un neo-incaricato della Direzione di una U.O.C. di Chirurgia, con posti-letto e altre U.S. connesse quali, endoscopia, ambulatori di ecografia, Day-Surgery, ambulatori esterni, etc.

Ho seguito in questi giorni – anche attraverso il vostro sito – il dibattito in atto tra legali dei sindacati, delle Aziende e i testi legislativi in materia per reperire chiare indicazioni sulla prossima gestione degli orari di servizio. La U.O.C. che sto dirigendo, con i suoi 60 dipendenti, comporta notevoli difficoltà gestionali anche per quanto riguarda i turni di servizio. Ho letto nei vari articoli di Legge che il responsabile dei turni di servizio può essere sottoposto a “sanzioni” pecuniarie in quanto responsabile della organizzazione dei turni di servizio del reparto a lui affidato e chiamato a rifondere il “danno” da parte di un dipendente che si sentisse danneggiato dall'aver scrupolosamente effettuato un turno prescritto ma non conforme alle nuove norme di legge.

Nostra risposta al 3° quesito

Egregio Collega,

Potremo risponderti semplicemente “*mala tempora currunt*”, nel senso che sei giunto ad assumere la responsabilità dirigenziale in un momento in cui tutti i medici italiani rifuggono dalle specialità chirurgiche fino a lasciare ampi vuoti nelle Scuole di Specializzazione.

Quello che dici è vero; sono previste all'art. 7 e 18-bis del D.Lgs 66/2003 e negli articoli delle varie leggi (che sono andate a modificare in parte il D.Lgs 66/2003) indicazioni per la Direzione Provinciale del Lavoro su come avviare procedure sanzionatorie verso quei Dirigenti Aziendali (ed i Direttori di U.O.C. possono essere intesi tra questi) che avrebbero disposto la violazione delle norme sui mancati riposi, sull'inadeguatezza degli stessi, sulla ripetitività degli straordinari.

Le sanzioni vanno dai 100 fino ai 10000 €.

Questa differenza è dovuta all'individuazione di almeno quattro categorie di infrazioni: 1. “*Mancato riposo giornaliero*”, dai 100 ai 3000 €, con variabilità della sanzione correlata al numero dei lavoratori interessati dal mancato riposo ed alla ripetitività della stessa motivazione; 2. “*Eccessivo ricorso allo straordinario settimanale*”: da un minimo di 200 € fino ai 10000 € in relazione al numero dei lavoratori interessati ed al numero delle infrazioni. 3. “*Eccesso di ricorso allo straordinario su base annua*” : non possono essere superate (in genere) le 240 ore su base annua; 4. “*Lavoro notturno eccedente i limiti previsti*”.

Poiché queste violazioni – dipendenti da situazioni di necessità o mancato controllo – potrebbero determinare pesanti sanzioni, è da ritenersi che queste stesse non siano ricoperte da alcuna polizza assicurativa per Direttori di Unità Operativa Complessa; non può infatti essere considerato un danno patrimoniale contro l'Azienda e non rientra tra i “sinistri” ordinariamente coperti da una Assicurazione per Medici Ospedalieri.

Saluti, A. G.

-----oooOooo-----

Vostra domanda n° 2

Ferme restando le undici ore di riposo continuativo giornaliero nelle ventiquattr'ore, volendo, è possibile effettuare il turno 14.00-20.00-20.00-8.00 (o pomeriggio-notte), considerando che detto turno si articola su due giorni diversi e quindi rispetta l'obbligo di riposo continuativo di undici ore ?

Infiniti ringraziamenti e distinti saluti

Dott. U..... C.....

Nostra risposta al 2° quesito

Salve Collega U.....,

Per quanto riguarda il turno che tu ipotizzi e anche per altre combinazioni di turni tipici di Noi Medici, (8-14, 20-24/0-8) (14-20, 20-24/0-8) (20-24/0-8, 8-14) non saranno assolutamente più possibili.

Il motivo sta nel fatto che la normativa della C.E. esclude la possibilità di effettuare più di dodici ore di

servizio continuato, indipendentemente dal cambio di data o giornata.

Dopo dodici ore di servizio diurno, il dipendente deve riposare per almeno 11 ore; dopo dodici ore di servizio notturno il Medico Dirigente Dipendente deve riposare per almeno 20 ore.

Le ore di reperibilità non sono "ore di servizio", ma non sono neppure "ore di riposo", quindi chi fa la reperibilità notturna non dovrebbe essere costretto al servizio il mattino dopo. Se viene chiamato in reperibilità notturna e lavora (*complessivamente in più chiamate o di seguito*) più di 4 ore, avrà diritto ad undici ore di riposo dal momento della cessazione del turno previsto nell'orario di servizio.

Non è possibile neppure accettare di effettuare il turno : (8-14, 20-24/0-8) in quanto anche dopo un turno 8 - 14 la norma europea impone undici ore di riposo.

Saluti
A. G.

-----oooOooo-----

Vostra domanda n° 1

Salve,

sono un Ricercatore del Policlinico di Xxxxxx.

La mia Struttura modula i turni di servizio come segue: mattina (h 8-14); pomeriggio (h 14-20); notte (h 20-8).

In seguito alla recente sentenza europea non sarà possibile, tranne casi eccezionali, fare nello stesso giorno mattina e notte.

Non mi è chiaro, invece, se sia possibile fare, sempre nello stesso giorno, mattina e pomeriggio.

Grazie.

Dott. G..... L.....

Nostra risposta al 1° quesito

Egregio Collega,

Come avrai forse già visto dalla pagina del nostro sito www.coasmedici.it, non è possibile essere presenti di mattina e poi ritornare a svolgere la guardia notturna, perché non è ritenuto sufficiente il riposo di sei ore. Il riposo minimo garantito tra un turno di lavoro ed il successivo deve essere di almeno 11 ore.

L'orario massimo continuativo non può essere superiore alle 12 ore e 50 minuti, o meglio, 13 ore continuate con una soluzione di continuità di 10 minuti dopo le prime sei ore.

Inoltre il turno di guardia notturno di 12 ore e 50 minuti, deve essere considerato un limite insuperabile !!

Il Direttore di U.O.C. (o l'Azienda per Lui !) dovrebbero sanzionare chi si ferma a lavorare dopo 12 ore di guardia notturna, infatti, l'orario "ulteriore" rispetto alle 12,50 ore, non solo "non può essere pagato", ma "non può essere computato dall'Azienda" ed è "non protetto da assicurazione" (!!!); chi lo accetta, potrebbe essere accusato di non rispettare la propria salute e l'Azienda, per questo motivo, potrebbe sanzionarlo.

Il turno di 12 ore consecutive diurne (*guardia diurna*) è invece possibile, ma con dieci minuti di pausa dopo le prime sei ore.

Ancor più difficile è il discorso sulle ore di "pronta disponibilità" o "reperibilità".

La C.E. considera per alcuni versi le ore di reperibilità come : "orario di lavoro", cioè, le ore di reperibilità non sono "orario di servizio", ma non sono neppure computabili o classificabili come "ore di riposo".

Insomma, dopo dodici ore di servizio diurno non è proponibile una "reperibilità" notturna, e dopo una reperibilità notturna, se chiamati, non si può riprendere servizio se non dopo undici ore di riposo.

(Cioè, se si viene chiamati in reperibilità e si esce dalla sala operatoria alle tre del mattino, si può rientrare in servizio solo dopo le ore 14 dello stesso giorno, anche se il Direttore avesse previsto un turno di servizio dalle 8,00).

Per altre ipotesi, non avete che da chiedere.

Spero di essere stato esauriente ed attendo l'iscrizione al **Co.A.S. Medici Dirigenti** di Colleghi convinti che ci si possa ancora difendere.

Saluti
A. G.